VR4PR

SISTEMA PREVIDENZA RISPARMIO

Soluzioni guida

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NOTA INFORMATIVA

GRUPPO BANCARIO CASSE DEL TIRRENO

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.p.A.

la Venezia assicurazioni

ALLEANZA

GRUPPO BANCARIO
CASSE DEL TIRRENO

SISTEMA PREVIDENZA RISPARMIO

è un piano di risparmio assicurativo che consente
la costituzione di una pensione.
Il piano viene realizzato mediante una serie
di premi unici ricorrenti dei quali è possibile
modificare l'importo o la periodicità.
Sistema Previdenza Risparmio può essere interrotto
in qualsiasi momento.
È inoltre sempre possibile integrare il piano
con dei versamenti liberi.

CASSA
DI RISPARMIO
DI LUCCA S.p.A.

GLOSSARIO della terminologia usata nel contratto

Società: l'impresa assicuratrice, La Venezia Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale n. 5567 del 1/9/1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/10/1975) e con Sede Legale e Direzione Generale in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Contraente: il soggetto che stipula il contratto con la Società.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa, redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP con la circolare n. 245/1995 sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vuole contribuire a fare conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita Sistema Previdenza Risparmio affinché venga sottoscritto con consapevolezza.

I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO

1- Descrizione

Sistema Previdenza Risparmio è un contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione speciale e con rivalutazione annua della rendita, a premi unici ricorrenti. Il contratto garantisce:

- in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, la corresponsione di una rendita pagabile in via posticipata, finché l'Assicurato è in vita, secondo la rateazione convenuta oppure la liquidazione del valore capitale della rendita medesima;
- in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento, la liquidazione ai Beneficiari di un importo pari alla somma dei valori di riscatto, rivalutati fino alla data del decesso, relativi alle quote di rendita maturate a fronte dei versamenti effettuati.

È inoltre possibile abbinare una garanzia accessoria per il caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento, in tal caso la Società, dietro corresponsione di un premio annuo costante, garantisce ai Beneficiari designati il pagamento immediato del capitale assicurato. Il capitale assicurato è pari a 10 volte l'annualità di premio lordo iniziale e si raddoppia in caso di morte per incidente stradale.

È facoltà del Contraente risolvere anticipatamente (riscattare) il contratto già dopo un anno dalla sua stipulazione, a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio. Il valore liquidabile in questo caso sarà pari al valore di riscatto della rendita assicurata, rivalutata fino al momento della data di richiesta di risoluzione.

La risoluzione del contratto ha effetto dal momento della richiesta.

2- Opzioni

Il Contraente ha la possibilità di:

- prorogare il termine del differimento, anche senza pagamento di ulteriori premi (Proroga Automatica del Termine di Differimento), continuando ad usufruire degli incrementi di rendita e delle garanzie finanziarie sotto descritte ed avendo la possibilità di dare inizio all'erogazione della rendita stessa a qualsiasi anniversario;
- scegliere, al termine del differimento (originario o prorogato), in luogo della rendita vitalizia (pensione), una rendita reversibile a favore di una seconda persona, oppure accompagnata dalla garanzia dell'erogazione di un certo numero di annualità fino al raggiungimento del totale dei versamenti effettuati anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato, oppure un importo pari alla somma dei valori di riscatto delle quote di rendita maturate;
- combinare la liquidazione immediata di un capitale, pari alla somma dei versamenti effettuati, e di una rendita vitalizia erogabile da un'età dell'Assicurato scelta dal Contraente.

3- Gestione Speciale RI.ALTO

A fronte degli impegni assunti con le polizze rivalutabili la Società ha istituito [illegible] certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo speciale [illegible]

4- Rivalutazione della rendita

La rivalutazione delle prestazioni verrà effettuata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza in base ad un'aliquota del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale RI.ALTO che viene stabilita dalla Società e che sarà pari ad almeno 80% durante il differimento ed 85% durante la fase di erogazione della rendita o durante il periodo di Proroga automatica del termine del differimento.

La Venezia Assicurazioni garantisce comunque un tasso minimo di rivalutazione pari al 4% annuo per le prestazioni assicurate da moduli in corso di pagamento.

5- Consolidamento

Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva.

6- Durata

Per durata del differimento della rendita si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella di decorrenza della rendita vitalizia.
La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.
Sistema Previdenza Risparmio consente di realizzare un piano di premi unici ricorrenti personalizzati suddiviso in moduli.
Il primo modulo ha una durata prefissata di 10 anni, riducibile fino a 5 anni se con tale durata si raggiunge l'età pensionabile.
Al termine di questo primo modulo è possibile continuare il piano con moduli successivi di durata quinquennale, eventualmente utilizzando per il completamento del piano un modulo di durata inferiore in modo da raggiungere l'età pensionabile.
Ad ogni sottoscrizione di un nuovo modulo il termine del differimento delle rendite assicurate con i moduli preesistenti viene prorogato di un numero di anni pari alla durata del modulo stesso. La durata massima del piano è di 40 anni.

7- Versamenti

La rendita assicurata viene costituita a fronte di premi unici ricorrenti anticipati. Il Contraente può scegliere di rateizzare il premio, in tal caso verrà applicato un costo addizionale (addizionale di frazionamento) pari al 3,00% per la rateazione semestrale, 4,50% per quella trimestrale e 6,50% per la mensile. Tale costo addizionale si applica anche al premio per le eventuali garanzie accessorie.
E' prevista inoltre la possibilità di versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento, fino all'anniversario di polizza precedente il termine del differimento; i versamenti aggiuntivi contribuiranno alla costituzione della rendita assicurata.
I versamenti ricorrenti avverranno mediante "Autorizzazione permanente di addebito" in conto bancario; in caso di estinzione del conto bancario il pagamento dei premi può essere proseguito, previa comunicazione scritta alla Società, tramite conto corrente postale.
Il Contraente potrà ottenere dall'addetto alla vendita chiarimenti relativi alla determinazione del premio e l'indicazione, sulla proposta di assicurazione, del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi connessi al contratto.
Il premio di primo anno anche se rateizzato è comunque dovuto per intero.

8- Flessibilità

Il Contraente può richiedere, in qualsiasi momento,di modificare dall'anniversario del contratto immediatamente successivo l'ammontare del premio e la rateazione dei versamenti, purché, in caso di diminuzione del premio, il nuovo importo non sia inferiore al minimo previsto a seconda della rateazione prescelta.

9- Interruzione dei versamenti e loro riattivazione

Quando sia stata corrisposta almeno un'intera annualità di premio, l'interruzione dei versamenti dà luogo alla prosecuzione dell'assicurazione la cui prestazione assicurata continuerà a rivalutarsi annualmente.
Entro un anno dall'interruzione il Contraente ha il diritto di riattivare i versamenti, dietro la corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del tasso annuo riattivazione, così come definito nelle Condizioni di polizza.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio di primo anno determina, trascorsi trenta giorni, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.

10- Revoca e recesso

Il contratto si considera concluso il terzo giorno successivo alla data di sottoscrizione della proposta, sempreché la Società, prima di tale termine, non dia al Contraente diversa comunicazione.
Entro questo termine il Contraente può revocare la proposta facendone venir meno ogni effetto.
Dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente ha 30 giorni per recedere dal contratto.
Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando: in caso di revoca, la proposta; in caso di recesso, se già ricevuto, l'originale di polizza con le eventuali appendici.
[illegible] effetto dalla data che risulta dal timbro postale di invio. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.
[illegible] comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito della quota relativa al rischio corso, [illegible] e delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel documento di polizza.

11- Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Verificatosi l'evento o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o mediante disposizioni bancarie.

12- Reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione de La Venezia Assicurazioni.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna n. 39, 00193 Roma, quale organo a ciò preposto.

13- Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Si può tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

14- Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Si può tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

II - SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

In allegato alla presente Nota Informativa viene riportato un Progetto esemplificativo.

Nel Progetto esemplificativo sono riportati i valori di riscatto, del capitale assicurato in caso di morte e della rendita assicurata nel caso di interruzione del piano dei versamenti, in ciascuno degli anni indicati e **con riferimento alle ipotesi prudenziali ivi indicate**. I valori riportati sono espressi in lire correnti, **non tengono quindi conto degli effetti dell'inflazione**.

Si noti che i valori di riscatto **risultano sempre crescenti**.

III - INFORMATIVA PERIODICA

a) **Informazioni relative alla Società ed al contratto**

La Venezia Assicurazioni, tempestivamente, comunicherà per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, sia con riferimento alla Società (denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo), che nel caso di modifica del contratto o della legislazione applicabile.

Il Contraente potrà sempre ottenere informazioni relativamente ai valori di riscatto o delle prestazioni maturate.

b) **Informazioni periodiche sulla rivalutazione**

La Venezia Assicurazioni comunicherà annualmente per iscritto al Contraente gli importi raggiunti dalla rendita assicurata per effetto della rivalutazione.

IV - ASPETTI LEGALI E FISCALI

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del [illegible] [illegible]

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti dei plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per le assicurazioni sugli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Si ricorda che spetta al Contraente accertare l'eventuale diritto alla detrazione.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme versate da La Venezia a fronte di Sistema Previdenza Risparmio:

1) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
2) se corrisposte in caso di vita dell'assicurato:

- in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta, cioè definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- in forma di rendita sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare.

CONDIZIONI DI POLIZZA

(Tariffa: VR4PR)

Disciplina del contratto

Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza [illegible] delle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Premessa

Sistema Previdenza Risparmio consente di realizzare un piano di premi unici ricorrenti personalizzati suddiviso in moduli. Il primo modulo ha una durata prefissata di 10 anni, riducibile fino a 5 anni se con tale durata si raggiunge l'età pensionabile. Al termine di questo primo modulo è possibile continuare il piano con moduli successivi di durata quinquennale eventualmente utilizzando per il completamento del piano un modulo di durata inferiore in modo da raggiungere l'età pensionabile. Ad ogni sottoscrizione di un nuovo modulo il termine del differimento delle rendite assicurate con i moduli preesistenti viene prorogato di un numero di anni pari alla durata del modulo stesso. La durata massima del piano è di 40 anni.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga, in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, a corrispondere la rendita vitalizia complessivamente maturata.
L'ammontare della rendita complessivamente assicurata è pari alla somma della "rendita iniziale relativa al primo versamento", indicata nel documento di polizza, determinata a fronte della prima annualità di premio unico ricorrente, delle rendite assicurate derivanti dai successivi versamenti e delle quote di rivalutazione annuale, determinate nella misura e secondo le modalità previste all'Art. 4 (Clausola di rivalutazione).

Rendita maturata con il primo modulo di versamenti:

ad ogni versamento previsto dal piano assicurativo corrisponde una quota di rendita iniziale. Le quote di rendita vengono rivalutate ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto secondo quanto previsto al punto A.1 dell'Art. 4 (Clausola di Rivalutazione). La rendita complessivamente maturata al termine del primo modulo di versamenti è costituita dalla somma delle quote di rendita acquisite, rivalutate fino al termine del differimento del modulo.
Al termine del differimento del primo modulo di versamenti il Contraente ha facoltà di prorogare ulteriormente il termine del differimento attraverso la "Proroga automatica del termine di differimento della rendita" descritto al successivo Art. 3, anche continuando il piano di versamenti con moduli successivi.

Rendita maturata con i moduli successivi:

Le quote di rendita corrispondenti ai nuovi versamenti vengono calcolate con le medesime modalità previste per il modulo iniziale, ma sulla base dell'età raggiunta e dell'ulteriore durata.
I termini del differimento dei precedenti moduli vengono automaticamente prorogati per un numero di anni pari alla durata del differimento del nuovo modulo di versamenti, come descritto al successivo Art. 3.
In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento, la Società si impegna a corrispondere un importo pari alla somma dei valori di riscatto, rivalutati fino alla data del decesso, relativi alle quote di rendita maturate a fronte dei versamenti effettuati.

[illegible]

In alternativa alla prestazione di rendita prevista dal contratto [illegible]
[illegible]
[illegible] alla somma dei valori di riscatto delle quote di rendita [illegible];
oppure

b) in una rendita rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona designata finché in vita;
oppure

c) in una rendita da corrispondersi in modo certo fino al raggiungimento del totale dei versamenti effettuati nel corso del piano e successivamente finché l'Assicurato è in vita;
oppure

d) la combinazione di un capitale pari alla somma dei versamenti effettuati e di una rendita vitalizia erogabile da un'età dell'Assicurato scelta dal Contraente.

Le rendite annue vitalizie di opzione, che sono tutte pagabili in via posticipata e che non potranno essere riscattate durante il periodo di corresponsione, saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente.
Prima del termine del differimento del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione della rendita maturata al termine del differimento in altre prestazioni assicurative.

Art. 3 - Proroga automatica del termine del differimento
In caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento ovvero del primo modulo di versamenti, o di un modulo successivo, la Società si obbliga, previa richiesta del Contraente, a prorogare automaticamente il termine di differimento della rendita complessivamente maturata a tale data.
Nel caso in cui il Contraente scelga di proseguire il piano con un ulteriore modulo di versamenti la proroga sarà pari al numero di anni di durata del nuovo modulo di versamenti, altrimenti proseguirà di anno in anno.
Durante il periodo di proroga automatica, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la rendita maturata all'anniversario precedente, con riferimento ad ogni modulo, verrà rivalutata secondo la misura di rivalutazione stabilita a norma del punto A.2 della Clausola di Rivalutazione e moltiplicata per il coefficiente riportato nella tabella "Proroga automatica del termine del differimento della rendita" contenuta nelle relative Condizioni di polizza.
Il Contraente può chiedere in qualunque momento che, a partire dal successivo anniversario della data di decorrenza del contratto, venga interrotta la Proroga automatica del termine del differimento della rendita.
In tal caso, a partire da tale anniversario, la Società inizierà a corrispondere la rendita vitalizia maturata a tale data, pagabile in via posticipata secondo il frazionamento stabilito in polizza. La rendita si rivaluterà ad ogni anniversario del contratto secondo la misura di rivalutazione stabilita a norma del punto A.2 dell'Art. 4.
Qualora durante il periodo di Proroga automatica intervenga il decesso dell'Assicurato o venga richiesto il riscatto del contratto, la Società liquiderà agli aventi diritto il valore di riscatto delle rendite maturate con i diversi moduli all'anniversario del contratto che precede la data di decesso o la richiesta di riscatto, rivalutato fino alla data di decesso o di richiesta. Il valore di riscatto di ogni modulo sarà ottenuto moltiplicando la rendita assicurata per il coefficiente riportato nella tabella "Valori di Riscatto", in relazione al sesso, all'età dell'Assicurato all'anniversario suddetto ed alla rateazione della rendita, e dividendo il prodotto per 100.
La Proroga automatica può anche essere esercitata su una parte della rendita complessivamente maturata.

Art. 4 - Clausola di rivalutazione
La Società attribuisce annualmente ai contratti rivalutabili una rivalutazione delle prestazioni in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale RI.ALTO (il cui regolamento è riportato alla fine delle Condizioni di polizza), nella misura e con le modalità di seguito descritte.

A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento annuo da attribuire ai contratti ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della Gestione Speciale RI.ALTO, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.
Detta aliquota minima viene elevata all'85% nel corso di erogazione della rendita, anche di opzione, e nel caso in cui venga esercitata l'opzione prevista dall'Art. 3, Proroga automatica del termine del differimento.
A.1 - Per i moduli in corso di pagamento la misura di rivalutazione è pari al rendimento attribuito secondo l'aliquota sopra definita. Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.
A.2 - Durante l'erogazione della rendita, anche se di opzione, e per le prestazioni in Proroga automatica la misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 4% la differenza tra il rendimento

B) Rivalutazione della rendita

suddetto.
I nuovi importi di rendita assicurata, conseguenti alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.

Art. 5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 6 - I versamenti

Le prestazioni vengono garantite previo versamento di ogni premio unico ricorrente, indicato nel suo ammontare nel documento di polizza.
Il premio unico ricorrente dovrà essere corrisposto - insieme ad accessori ed imposte - nella rateazione indicata nel documento di polizza, a partire dall'inizio del contratto ad ogni ricorrenza di tale data fino al termine del differimento, ma non oltre il decesso dell'Assicurato.
I versamenti ricorrenti avverranno mediante "Autorizzazione permanente di addebito" in conto bancario; in caso di estinzione del conto bancario il pagamento dei premi può essere proseguito, previa comunicazione scritta alla Società, tramite conto corrente postale.
Il premio di primo anno, anche se rateizzato, è dovuto per intero.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, chiedere di modificare l'ammontare e la rateazione dei premi a partire dall'anniversario successivo. Nel caso di diminuzione l'ammontare dell'annualità di premio non può risultare inferiore all'importo minimo.
E' prevista inoltre la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento fino all'anniversario di polizza precedente il termine del differimento, di importo comunque non inferiore al minimo previsto (versamenti "una tantum"). 11

Art. 7 - Sospensione dei versamenti

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio di primo anno determina, trascorsi trenta giorni, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.
Invece, in caso di interruzione del pagamento di un premio o di una sua rata, dopo il completamento della prima annualità, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la rendita complessivamente assicurata dalle annualità e frazioni di premio, versate fino alla data di sospensione.
Detta rendita continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità previste dall'Art. 4.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né il mancato funzionamento, per qualsiasi causa, dell'addebito automatico.

Art. 8 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione

Entro un anno dalla scadenza della prima rata non pagata, il Contraente ha il diritto di riattivare l'assicurazione.
La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) dell'Art. 4, nell'anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
La riattivazione ripristina gli effetti del contratto, dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuata, per le prestazioni che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione dei versamenti.

Art. 9 - Riscatto

Il contratto è riscattabile, dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione, a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio.
In tal caso il Contraente può, previa dichiarazione scritta, risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto [illegible] il coefficiente A indicato nel documento di polizza e dividendo il prodotto per 100.
[illegible] valore di riscatto relativo alle quote di rendita in [illegible]
[illegible] riscatto si ottiene moltiplicando le quote di rendita maturate con riferimento ad ogni modulo [illegible] contenuta nelle relative Condizioni di polizza e dividendo il prodotto per 100.
Il riscatto non è consentito durante il periodo di erogazione della rendita.
La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della dichiarazione.

Art. 10 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso il terzo giorno successivo alla data di sottoscrizione della proposta sempreché la Società, prima di tale termine, non dia al Contraente diversa comunicazione.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 11 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
La comunicazione di recesso va inviata alla Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale, della relativa comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi pagato, al netto della quota relativa al rischio corso, dell'imposta e delle spese sostenute per l'emissione della polizza, individuate e quantificate nella proposta e nel documento di polizza.

Art. 12 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa.

Art. 13 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 14 - Prestiti
La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 15 - Cessione pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 16 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Verificatosi l'evento o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o mediante disposizioni bancarie.

Art. 17 - Imposte e tasse
Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI DELLE ASSICURAZIONI ACCESSORIE E COMPLEMENTARI

ASSICURAZIONE TEMPORANEA ACCESSORIA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO COSTANTE

Premessa

Per l'abbinamento di questa assicurazione accessoria l'Assicurando deve dichiarare al momento della sottoscrizione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) di non soffrire e di non avere mai sofferto nel passato di disturbi o malattie da cui non sia guarito perfettamente e di non essersi successivamente mai sottoposto ad esami clinici e/o visite specialistiche che abbiano rilevato situazioni anormali;
2) di non avere mai subito interventi chirurgici diversi da quelli di ortopedia, appendicectomia, tonsillectomia, erniectomia, colecistectomia effettuata da più di due anni, gastroresezione per ulcera effettuata da più di cinque anni e di non avere mai subito traumi (cranico, toracico, lombare) o lesioni interne da trauma;
3) di non presentare gravi imperfezioni fisiche o mutilazioni né di godere di pensione di invalidità civile uguale o superiore al 40% o militare di grado inferiore all'8° né di aver presentato domanda per ottenerla;
4) di non praticare alcuna delle seguenti attività sportive: alpinismo di qualsiasi grado, speleologia, rugby agonistico, arti marziali agonistiche, attività subacquee con autorespiratore, vela di altura, volo su aeromobili non in qualità di passeggero, volo con deltaplano o parapendio, paracadutismo, corse automobilistiche.

In caso di mancanza anche di un solo requisito la presente assicurazione non potrà essere abbinata.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato maturato alla data del decesso. Il capitale assicurato è pari a 10 volte il premio di primo anno lordo, relativa sia al modulo dell'assicurazione di base sia alle coperture accessoria e complementare.

Non concorrono alla determinazione del capitale assicurato gli importi di versamento "una tantum" di cui all'Art. 6 delle condizioni di polizza dell'assicurazione di base.

In caso di vita dell'Assicurato alla data della scadenza della copertura questa si intenderà estinta ed i versamenti effettuati resteranno acquisiti dalla Società.

Art. 2 - Durata dell'assicurazione accessoria

La durata dell'assicurazione accessoria è pari a quella del modulo dell'assicurazione principale a cui viene abbinata per la definizione del capitale assicurato. La rinuncia alla presente garanzia accessoria, nel momento della sottoscrizione di un qualsiasi modulo di versamento dell'assicurazione principale, fa decadere il diritto di abbinarla a successivi moduli.

Art. 3 - Interruzione del pagamento dell'assicurazione principale

L'interruzione del pagamento dell'assicurazione principale comporta l'interruzione dei versamenti dell'assicurazione temporanea accessoria.

Art. 4- Interruzione del pagamento della garanzia accessoria

Il versamento annuo di importo costante è dovuto non oltre il momento del decesso dell'Assicurato.

Qualora il Contraente interrompa il pagamento nel corso della durata di un modulo dell'assicurazione principale, l'assicurazione accessoria cessa ed i versamenti relativi a detta garanzia cessano contestualmente alla [illegible]

Art. 5 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto [illegible] senza limiti territoriali, e senza [illegible] professione dell'Assicurato.

La piena copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari previsti dalla Società, accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi dall'entrata in vigore del contratto durante il quale la Società si impegna a corrispondere l'intero capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta:

a - di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,

dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmoneliosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica ed inoltre lo shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;

b- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore del contratto qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni.

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER IL CASO DI MORTE PER INCIDENTE STRADALE

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni conseguenti ad incidente stradale, la Società, nei limiti previsti dalla presente garanzia e dalle condizioni che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alla prestazione prevista per il caso di morte dall'assicurazione temporanea accessoria in caso di morte, un ulteriore capitale il cui ammontare è pari a quello dell'assicurazione temporanea.

La presente assicurazione complementare viene prestata verso pagamento del relativo premio. La copertura è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

1 - Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che la morte deve essere conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni sopradette, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all'influenza che dette lesioni possano aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che tali condizioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle lesioni stesse.

2 - Esclusioni dalla garanzia

Sono esclusi dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare gli eventi dovuti a lesioni derivanti:

- dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche;
- dalla partecipazione attiva ad azioni delittuose, da stato di ubriachezza e da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci o da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o lesioni che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali.

3 - Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue ed i relativi premi restano acquisiti alla Società:

- in caso di sospensione di pagamento del premio;
- in caso di sospensione, cessazione od esonero, per qualsiasi causa, del pagamento del premio dell'assicurazione principale;
- quando è trascorsa la durata stabilita per il pagamento premi.

Per quanto non regolato dalla presente, valgono - in quanto applicabili - le Condizioni di polizza dell'assicurazione di base.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RI.ALTO

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.
La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 16.3.87, e successive disposizioni.

2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.
Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

VALORI DI RISCATTO

Valori di riscatto per L. 100 di rendita assicurata al termine del differimento (rateazione annua)

ETA'	MASCHI	FEMMINE
28	2.014,00	2.125,72
29	1.996,65	2.112,18
30	1.978,64	2.098,08
31	1.959,91	2.083,40
32	1.940,47	2.068,24
33	1.920,26	2.052,51
34	1.899,35	2.036,25
35	1.877,81	2.019,40
36	1.855,58	2.002,00
37	1.832,58	1.984,02
38	1.808,95	1.965,42
39	1.784,71	1.946,20
40	1.759,74	1.926,33
41	1.734,13	1.905,73
42	1.708,02	1.884,39
43	1.681,51	1.862,39
44	1.654,52	1.839,79
45	1.626,85	1.816,65
46	1.598,82	1.792,73
47	1.570,25	1.768,22
48	1.541,26	1.743,03
49	1.511,87	1.717,36
50	1.482,13	1.690,92
51	1.452,07	1.663,88

ETA'	MASCHI	FEMMINE
52	1.421,61	1.636,09
53	1.390,49	1.607,57
54	1.358,64	1.578,17
55	1.325,86	1.547,96
56	1.292,19	1.516,79
57	1.257,52	1.484,80
58	1.222,20	1.451,70
59	1.186,59	1.417,70
60	1.150,93	1.383,05
61	1.115,06	1.348,05
62	1.079,08	1.312,10
63	1.043,34	1.275,41
64	1.007,78	1.237,84
65	972,25	1.199,38
66	936,35	1.160,07
67	900,17	1.119,85
68	864,95	1.078,65
69	830,03	1.036,38
70	795,34	993,39
71	760,92	950,20
72	727,05	907,48
73	693,59	865,46
74	660,35	823,22
75	627,28	780,80

PROROGA AUTOMATICA DEL TERMINE DEL DIFFERIMENTO DELLA RENDITA

Coefficienti per la proroga di un anno del termine del differimento della rendita vitalizia pagabile in rate ANNUALI posticipate

ETA' al termine dell'anno di proroga	MASCHI	FEMMINE
28	1,04844	1,04630
29	1,04886	1,04655
30	1,04928	1,04687
31	1,04973	1,04719
32	1,05020	1,04750
33	1,05071	1,04783
34	1,05121	1,04815
35	1,05167	1,04852
36	1,05218	1,04887
37	1,05276	1,04925
38	1,05329	1,04966
39	1,05382	1,05009
40	1,05444	1,05054
41	1,05502	1,05105
42	1,05556	1,05158
43	1,05605	1,05208
44	1,05660	1,05256
45	1,05732	1,05304
46	1,05786	1,05367
47	1,05855	1,05422
48	1,05919	1,05484
49	1,05984	1,05536
50	1,06049	1,05608
51	1,06116	1,05673

ETA' al termine dell'anno di proroga	MASCHI	FEMMINE
52	1,06201	1,05751
53	1,06292	1,05831
54	1,06402	1,05925
55	1,06535	1,06019
56	1,06674	1,06128
57	1,06831	1,06234
58	1,06969	1,06366
59	1,07085	1,06491
60	1,07192	1,06607
61	1,07316	1,06705
62	1,07442	1,06857
63	1,07540	1,07003
64	1,07650	1,07169
65	1,07788	1,07353
66	1,07982	1,07550
67	1,08183	1,07768
68	1,08254	1,08013
69	1,08409	1,08289
70	1,08588	1,08560
71	1,08783	1,08808
72	1,08958	1,09004
73	1,09170	1,09194
74	1,09431	1,09513
75	1,09726	1,09865

Anoe' Graziella

Da: Poli Andrea
Inviato: giovedì 21 settembre 2006 16.49
A: Servizio Unico
Oggetto: I: Pol. n. 1.149.771 - ORSINI SIMONETTA -
JobToken: dinosauro

Inoltro a tutti per opportuna conoscenza, in sostanza il termine "modulo" riportato nelle Condizioni di polizza stà per nuovo contratto.
Saluti.

Andrea Poli
Portafoglio Clienti

-----Messaggio originale-----
Da: Anastasia Michele
Inviato: giovedì 21 settembre 2006 16.03
A: Gasparini Raffaella
Cc: Daneo Sebastiano; Canton Massimo; Poli Andrea
Oggetto: R: Pol. n. 1.149.771 - ORSINI SIMONETTA -

Ciao Raffaella,
da condizioni di polizza è possibile la prosecuzione dei versamenti dopo la data di scadenza del contratto.
A tal proposito ci siamo confrontati anche con Furlan e la linea della compagnia è la seguente:
la prosecuzione dei versamenti mediante un nuovo "modulo" è considerata una novazione di contratto.
Come tale, la fiscalità da applicare al nuovo modulo deve essere quella corrente e in vigore dal 01.01.2001; rimangono ferme le altre condizioni previste dal contratto originario. Quest'ultimo rimarrà in differimento automatico e pertanto beneficerà delle rivalutazioni annue come previsto dalle condizioni.
Rimaniamo a disposizione per un supporto nella redazione della risposta da fornire alla Cliente.

Ciao.
Michele

Michele Anastasia
Area Tecnica - Attuariato Bilancio Finanza
La Venezia Assicurazioni S.p.A.
tel. 041.5939722
fax 041.5939778
e-mail: manastasia@lavenezia.it

> -----Messaggio originale-----
> **Da:** Gasparini Raffaella
> **Inviato:** mercoledì 13 settembre 2006 13.57
> **A:** Anastasia Michele
> **Cc:** Daneo Sebastiano; Canton Massimo; Poli Andrea
> **Oggetto:** Pol. n. 1.149.771 - ORSINI SIMONETTA -
>
> Ciao Michele,
> in riferimento alla polizza in oggetto (prodotto 0217A – tariffa VR4PR) ti chiedo cortesemente se è possibile il proseguimento dei versamenti dopo la data di scadenza 12/08/2007, e cosa si intende per nuovo "modulo" indicato nelle condizioni di polizza.
>
> Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
>
> Grazie e Ciao

Raffaella Gasparini
Servizio Clienti - La Venezia Assicurazioni S.p.A.
email: RGasparini@laveneziaassicurazioni.it
tel.: 041/5939756